



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Protezione Internazionale

R.G. n. 5152-1 /2023

DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA
(ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25/08)

Il Giudice designato,

letto il ricorso ed esaminata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale impugnato, che ha rigettato la richiesta di protezione del ricorrente per manifesta infondatezza, evidenziando la non credibilità delle dichiarazioni rese, anche sulla sua provenienza e sulla permanenza in Ucraina;

considerato che, secondo le allegazioni del ricorrente, che saranno meglio vagliate nel procedimento di merito, egli ha lasciato la Guinea nel 2010, giungendo nello stesso anno in Ucraina (cfr. ricorso e modello C3 agli atti), Paese dal quale è fuggito nel febbraio del 2022 a seguito dell'invasione russa ;

rilevato che, unitamente al ricorso, l'istante ha prodotto il visto ed il permesso di soggiorno ucraino, oltre che il passaporto guineano;

considerato che il ricorrente, partito dal suo Paese quando era ancora minorenne, ha formato la sua personalità di uomo fuori dalla Guinea e ha trascorso un lungo periodo anche in Ucraina, Paese afflitto dalla guerra ancora in corso;

ritenuto dunque che risulta configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile derivante dall'allontanamento del ricorrente, che ha lasciato la Guinea ormai 13 anni fa, e che non potrebbe comunque rientrare in Ucraina, a causa del conflitto in corso;

ritenuti pertanto, ad una valutazione tipica di tale fase cautelare, sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del d. lgs. n. 25/08

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell'istanza di sospensione.

Bologna, 7.4.2023.

Il giudice
Rada V. Scifo